

Ai Sindaci
Ai Responsabili Ufficio Tributi
Ai Responsabili Ufficio Ambiente

Bologna 27 marzo 2013

Prot. 50

Oggetto: Regolamento Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) e disciplina sui rifiuti speciali assimilati

Nel prototipo del regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), il Ministero dell'Economia e delle finanze ha ritenuto necessario l'inserimento di un articolo che disciplini i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. La scelta del Ministero è coerente con la giurisprudenza di legittimità che vincola il prelievo sui rifiuti all'avvenuta assimilazione dei rifiuti speciali, con l'ulteriore precisazione che questa deve essere operata non solo attraverso l'individuazione di un elenco di sostanze assimilati, ma anche con l'individuazione di criteri quantitativi (Cass. n.9631/2012).

In allegato al regolamento del Mef sono elencate le sostanze assimilabili, ovvero quelle elencate al punto 1.1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, che tuttora disciplina la materia delle assimilazioni. Inoltre, è riportato anche l'elenco dei rifiuti delle strutture sanitarie pubbliche e private la cui assimilazione è disposta *ex lege* ai sensi dell'art. 2, lett. g) del D.P.R. n. 254/2003.

Al riguardo occorre precisare che l'assimilazione può operare solo attraverso una delibera comunale, così come espressamente previsto dall'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 che al comma 2, lett. g) attribuisce alla competenza comunale «*l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)*».

La mancata emanazione del decreto del Ministero dell'ambiente, che avrebbe dovuto individuare i criteri qualitativi e quali-quantitativi, previsto dall'art. 195, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, fa sì che l'unica disciplina a cui oggi è possibile far riferimento sia appunto la deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, emessa in attuazione dell'art. 5 del DPR n. 915/1982.



Ricostruito, seppur sinteticamente, il quadro normativo di riferimento occorre evidenziare come nella nostra Regione esistono situazioni differenziate, che vedono, da un lato, provincie nelle quali le ex Ato avevano approvato, nello stesso regolamento di gestione del servizio dei rifiuti, anche la disciplina delle assimilazioni, e, dall'altro lato, provincie nelle quali la materia è disciplinata esclusivamente da regolamenti comunali.

In tale situazione, visto che l'assimilazione legittima il prelievo Tares, si ritiene che nelle provincie ove l'assimilazione sia disciplinata dai regolamenti comunali, sia sufficiente operare nel regolamento Tares un rinvio ai criteri deliberati nel regolamento sulle assimilazioni.

Nelle provincie dove i criteri di assimilazioni sono contenuti in delibere adottate dalle ex Ato, sarà invece necessario riproporre nel regolamento Tares la suddetta disciplina, senza apportare modifiche, giacché i criteri di assimilazione approvati dalle ex Ato hanno determinato una ben precisa articolazione del servizio, i cui costi sono confluiti nei piani finanziari redatti dai gestori. In altre parole, la modifica dei criteri di assimilazione comporterebbe anche la modifica del piano finanziario del Comune, modifica che dovrebbe comunque essere vagliata da ATERSIR, cui compete, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. k), legge regionale n. 23 del 2011, l'approvazione del piano finanziario.

La delibera di approvazione del regolamento Tares, che recepisce i criteri di assimilazione, dovrà anche riportare il parere del Responsabile del Servizio Ambiente.

In ultimo si evidenzia che la presente Nota è stata condivisa con ATERSIR.

Antonio Gioiellieri

Il Direttore f.f.